



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Data 17/09/09

OGGETTO: PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA  
DI APPALTI PUBBLICI-APPROVAZIONE

N. 194 del Reg.

L'anno **duemilanove** il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Progr.	ASSESSORI		CARI CA	Presente
1	MARCHESE	GABRIELE	Sindaco	si
2	DI SILVIO	ANGELA	Assessore	Si
3	DI LALLO	GABRIELE	Assessore	Si
4	DI STEFANO	DOMENICO	Assessore	Si
5	MAZZAFERRO	FRANCESCO	Assessore	Si
6	NACCARELLA	MAURO	Assessore	Si
7	SANNINO	NICOLA	Assessore	Si

Presenti 7

Assenti =

e con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dr. Nicola Di Laudo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica,

il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

# LA GIUNTA MUNICIPALE

- **Premesso** che la **Prefettura di Chieti** congiuntamente al comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, hanno redatto un protocollo di legalità in materia di appalti pubblici;
- **Preso atto** che il comitato di Ordine di Sicurezza oltre alla Prefettura di Chieti, è composta dai seguenti Enti:
  1. Presidente della provincia di Chieti;
  2. Sindaci dei Comuni di Chieti, Atesa, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, Vasto;
  3. Direttori Generali ASL di Chieti e Lanciano - Vasto;
  4. Presidente della Camera di Commercio di Chieti;
- **Visto** il protocollo di legalità in materia di appalti pubblici;
- **Visto** il D.lgs n. 163/06 e D.lgs. n. 267/00;
- **Visto** il bilancio approvato;
- **Con votazione unanime e palese;**

## DELIBERA

- **Di approvare**, per i motivi riportati in premessa, il **"Protocollo di legalità"** allegato e parte integrante alla presente delibera;

Successivamente la G.M. con apposita votazione unanime e palese ha deliberato l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi del comma n. 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18/08/2000 - n. 267;

## PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Chieti e gli Enti della provincia di Chieti che sottoscrivono il presente protocollo,

### premesse

- che, sebbene nella provincia di Chieti non si evidenziano, allo stato attuale, fatti che dimostrino la presenza di organizzazioni mafiose o a carattere associativo violento, tuttavia, in considerazione della esistenza di condizioni che potrebbero agevolare infiltrazioni delle consorterie criminali provenienti dalle vicine regioni ove, come è noto, detta fenomenologia criminale è radicata, quali la particolare prossimità geografica a tali aree nonché la estrema facilità di collegamenti stradali con dette zone, si impone una costante e capillare vigilanza del territorio, mirata a prevenire possibili propagazioni;

- che, pertanto, obiettivo prioritario rimane in ogni caso il costante monitoraggio di ogni eventuale segnale anomalo proveniente dal territorio che possa far percepire l'insorgere di connessioni con ambienti della criminalità organizzata;

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;

- che a tale scopo si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra istituzioni ai fini della prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche che rappresenta uno dei settori di maggiore appetibilità da parte della criminalità organizzata;

- che si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia, assicurando lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate altresì a rendere le imprese meno vulnerabili di fronte alle varie forme di infiltrazione;

- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di legalità";

- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

#### **rilevato**

che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto ed alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 500.000 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 100.000 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose. Le somme indicate sono al netto di IVA;

#### **tutto ciò premesso**

il Prefetto di Chieti e le Stazioni appaltanti della provincia di Chieti sottoscrivono il presente "Protocollo di legalità sugli appalti".

#### **Art. 1)**

La Stazione appaltante, si obbliga ad osservare, oltre alle norme in vigore in materia di appalti, i seguenti adempimenti:

- A) relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 500.000 Euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000 Euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 100.000 Euro (i suddetti valori sono da intendersi al netto dell'IVA), prima di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, la Stazione appaltante dovrà acquisire dalla Prefettura di Chieti le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998 sul conto delle imprese interessate, comprese quelle aventi sede in qualsiasi altra Provincia, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 490/1994;
- B) allo scopo di permettere di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, la Stazione

appaltante s'impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle successive variazioni eventualmente intervenute.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Stazione appaltante può procedere alla stipulazione del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, a condizione della preventiva acquisizione del certificato camerale dell'impresa interessata con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998. Nel caso in cui a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura dovessero essere acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, la Stazione appaltante s'impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

#### Art. 2)

La Stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati i servizi e le forniture, ritenuti "sensibili" indipendentemente dal valore, di seguito indicati:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere.

All'eventuale informazione interdittiva acquisita a seguito delle verifiche di cui al presente articolo consegue il divieto per l'impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contratt

tuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

Qualora per alcune di dette forniture l'Ente appaltante intenda stipulare apposita convenzione con l'impresa fornitrice, la richiesta di informazioni dovrà essere prodotta in occasione della stipula della convenzione stessa, ferma la necessità comunque di comunicare eventuali mutamenti negli assetti societari o nella titolarità dell'impresa fornitrice medesima. Nel caso in cui le forniture in parola vengano prestate attraverso distinti rapporti intercorrenti con un'unica impresa fornitrice, la richiesta di informazione dovrà essere inoltrata in occasione del primo rapporto da instaurare e, salvo eventuali mutamenti dell'assetto societario o della titolarità dell'impresa fornitrice, che, come già evidenziato sopra, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura, la richiesta non dovrà essere ripetuta nel caso di ulteriori rapporti intercorrenti nei sei mesi di validità delle informazioni.

### **Art. 3)**

La Stazione appaltante s'impegna ad inserire nei bandi di gara per appalti di opere o lavori pubblici, ovvero per prestazioni di servizi e forniture pubbliche di cui all'art. 1 del presente Protocollo, la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria s'impegna a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Prefettura di Chieti, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tali obblighi.

La mancata denuncia dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice comporterà la risoluzione del contratto.

**Art. 4)**

La Stazione appaltante s'impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipulazione del contratto o del subcontratto:

*Clausola n. 1*

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Chieti, che qui si intendono integralmente richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

*Clausola n. 2*

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari. L'impresa si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia alla Prefettura di Chieti.

*Clausola n. 3*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/98.

**Art. 5)**

Il presente Protocollo di legalità avrà effetto immediato e avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del Protocollo saranno avviate le intese per il rinnovo dello stesso.

CHIETI, \_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI CHIETI

-----

-----

-----



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *Chieti*

### VERBALE DI RIUNIONE

L'anno duemilanove, addì 13 del mese di gennaio, alle ore 10:30 sono riuniti, nella Sala Riunioni della Prefettura-U.t.G. di Chieti, per la valutazione del contenuto del Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, predisposto dalla Prefettura di Chieti, i Signori:

S.E. Dott. Vincenzo Greco-Prefetto;  
Dott. Giuseppe Fiore-Questore;  
Dott.ssa D. Calabrese-Viceprefetto Vicario  
Ten. Col. Lino Ciccarella- Comandante Prov.le Carabinieri Chieti "ad interim";  
Col. Gioacchino Angeloni- Comandante Prov.le Guardia Finanza Chieti;  
Dott. G. Giove-Viceprefetto Aggiunto-Dirigente Prefettura-U.t.G. Chieti;  
Dott.ssa V. Italiani-Capo di Gabinetto-Dirigente Reggente Area I -Prefettura U.t.G. di Chieti;  
Dott. M. Pulsinelli-Capo di Gabinetto Provincia di Chieti;  
Dott. F. Ricci-Sindaco del Comune di Chieti;  
Avv. F. Paolini-Sindaco del Comune di Lanciano  
Dott. L. La Penna-Sindaco del Comune di Vasto;  
Ing. Cristini-Dirigente Amm.ne Prov.le Chieti;  
Ing. R. D'Ermilio-Dirigente Comune di Vasto;  
Ing. B. Profeta-Dirigente Comune di Ortona;  
Dott. L. Feragalli-Comandante Polizia Municipale Comune S. Giovanni Teatino;  
Arch. G.B. Granà-Dirigente Comune di Lanciano;  
Dott. A. Tisselli-Responsabile acquisti A.S.L. Chieti-Ortona;  
Geom. E. Mezzanella-Funziionario A.S.L. Lanciano-Ortona;  
Dott. P. Galassi-Funziionario A.S.L. Lanciano-Ortona.

Funge da Segretario il Dott. Gerardo Zappone, Direttore Amm.vo funzionario Area 1-U.t.G. Chieti.

Il Prefetto apre la riunione, richiamando brevemente il contenuto della stessa, consistente nella definizione congiunta del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici, la cui bozza è già stata trasmessa agli Amministratori Locali e funzionari oggi presenti e cedendo, pertanto, la parola ai presenti affinché esprimano opinioni e proposte al riguardo.

Interviene il Sindaco del Comune di Chieti, Dott. Ricci, il quale esprime piena condivisione per l'iniziativa, anche alla luce del parere reso dai funzionari di settore, fermo restando possibili modifiche che tengano conto della tempistica della materia dei contratti pubblici.

In seguito vi è l'intervento degli altri Amministratori Locali, i quali, nel ravvisare l'importanza del Protocollo, rilevano perplessità in ordine al limite stabilito per la richiesta di informazioni sulla ditta aggiudicataria dell'appalto di opere e/o servizi nonché circa il controllo da eseguire sulle imprese sub-appaltatrici.

L'importo delle opere indicato quale soglia obbligatoria per la richiesta di informazioni, infatti, è ritenuto basso in relazione all'elevato numero di procedure di affidamento che gli Enti Locali normalmente realizzano nonché circa i tempi previsti di risposta da parte della Prefettura (45 giorni), che potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini per la stipula del contratto.





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Chieti*

Tali osservazioni vengono raccolte dal Prefetto il quale, però, nel chiarire che la Prefettura non deve rilasciare alcun nulla-osta all'aggiudicazione dell'opera, regolata ovviamente dalla normativa di riferimento, afferma che la finalità del Protocollo è nel contrasto di ogni possibile caso di infiltrazione, nella realizzazione di lavori pubblici, da parte di imprese societarie e/o individuali facenti capo alla criminalità comune e/o organizzata.

Pertanto, come rileva il Questore, l'ipotesi di pluralità di affidamenti, specie in economia, alla stessa impresa implica che le informazioni vengano richieste una sola volta, fermo restando il limite temporale dei sei mesi di validità delle stesse, con evidente semplificazione del procedimento.

Sarà poi la Prefettura, conclusa l'istruttoria, a comunicare gli eventuali impedimenti all'Ente appaltante che, come precisa il Prefetto, potrà concludere la procedura di competenza secondo le norme generali, revocando l'affidamento all'impresa aggiudicataria, per la quale risultino fondati contatti con la criminalità, avendo preventivamente stabilito, nel bando di gara, la clausola del rispetto delle norme del Protocollo di Legalità.

Per quanto concerne, infine, la problematica, sollevata dagli amministratori locali presenti, della prestazione dei servizi concessi in sub-appalto, quali movimento di terra e simili, il Prefetto commenta che proprio tali attività sono quelle da controllare in via prioritaria.

Si registrano, a questo punto, altri interventi, in particolare da parte dei Sindaci dei Comuni di Lanciano e Vasto e dei funzionari delle Aziende Sanitarie Locali di Chieti-Ortona e Lanciano-Vasto, i quali illustrano le caratteristiche ricorrenti delle procedure ad evidenza pubblica seguite nei rispettivi Enti ed in particolare dell'Ing. Cristini, Dirigente della Amministrazione Provinciale di Chieti il quale, nel richiamare recenti direttive in materia di appalti pubblici, formula alcune osservazioni al riguardo interessanti l'oggetto del protocollo.

A tale proposito il Prefetto invita l'Ing. Cristini ad esporre in un appunto tali osservazioni per la eventuale integrazione del contenuto del Protocollo di legalità.

Il predetto Ing. Cristini, inoltre, propone di elevare a 500.000,00 euro la soglia per richiedere informazioni sulle imprese aggiudicatarie di appalti di opere, e di abbreviare i termini di risposta, da parte della Prefettura, previsti in 45 giorni dal Protocollo.

Analoga proposta viene avanzata dal Sindaco del Comune di Vasto, il quale propone l'innalzamento della soglia per informazioni su lavori pubblici sino a 500.000,00 euro, a 150.000,00 euro per i servizi ed a 100.000,00 euro per i sub-appalti; il termine per la risposta, secondo il Dott. La Penna, dovrebbe essere fissato a 30 giorni.


A questo punto il Prefetto, nel ringraziare i presenti per i contributi forniti, preannuncia l'invio, a breve, dello schema definitivo del Protocollo d'intesa, chiedendo la collaborazione degli intervenuti per il rapido esame e la sollecita restituzione del documento in Prefettura.

La riunione termina alle ore 11:30 circa.

IL SEGRETARIO

IL PREFETTO


Verbale letto, approvato e sottoscritto.

  
IL SINDACO  
(Gabriele Marchese)



IL SEGRETARIO

(Nicola Di Laudo)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n. 31

Li 22 SET. 2009

IL SEGRETARIO  
(Nicola Di Laudo)





ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

22 SET. 2009

San Salvo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Nicola Di Laudo)

